Comune di Ameno

PROVINCIA DI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OMEGNA ED I COMUNI DI GRAVELLONA TOCE, CASALE CORTE CERRO, ORNAVASSO, SAN MAURIZIO D'OPAGLIO, PIEVE VERGONTE, PETTENASCO, VALSTRONA, PREMOSELLO CHIOVENDA, PELLA, ORTA SAN GIULIO, MIASINO, AMENO, NONIO, CESARA, MADONNA DEL SASSO, QUARNA SOTTO, QUARNA SOPRA, LOREGLIA, AROLA, GERMAGNO, MASSIOLA, BAVENO, ANZOLA D'OSSOLA E PIEDIMULERA, PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E LA PROMOZIONE DEL BENESSERE ANIMALE SUL TERRITORIO DELLE PROVINCIE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA E NOVARA.

L'anno duemilaventitre addì ventidue del mese di dicembre alle ore venti e minuti zero nella sede Comunale, è presente la dott.ssa Carla MILAZZO, nella sua qualità di Commissario Prefettizio, nominata con decreto prot. 0033969 del 15.05.2023.

Con l'assistenza del Segretario Comunale dott.ssa Anna Laura NAPOLITANO

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- La Legge 14 agosto 1991, n 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", come successivamente modificata e integrata all'art 4 comma 1 dalla Legge 24/12/2007 n. 244, art 2 comma 371 (Finanziaria 2008), recita: '" I Comuni provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con Associazioni animaliste e zoofile o soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani";

- La Circolare del Ministero alla Salute 12 agosto 1993, n 33 sottolinea che "nelle modalità di cessione degli animali, occorre una valutazione attenta relativamente alle garanzie di buontrattamento che i privati, devono assicurare o nel caso si tratti di associazioni protezionistiche relativamente all'affidabilità delle stesse";

- La Circolare del Ministero alla Salute n 5 del 14 Maggio 2001 recita: "Il benessere animale del cani randagi riguarda sia le loro condizioni di vita nelle strutture che li ospitano che le attività dirette al loro affidamento e al relativo controllo";

- Negli ultimi anni, con grande soddisfazione degli Animalisti, la legislazione italiana relativa al riconoscimento dei diritti degli animali, è notevolmente migliorata. E' infatti grazie alla legge n. 189 del 2004 antimaltrattamenti che gli animali sono riconosciuti esseri senzienti e non oggetti; per cui l'abbandono di un animale è finalmente considerato maltrattamento, quindi reato penale (art. 544 bis e ter; e art. 727 del codice penale). Pertanto si deduce che, al momento, sono perseguibili per il reato di maltrattamento tutti i Sindaci dei Comuni dove si ritrovino cani vaganti abbandonati a se stessi, non affidati ad alcuno, pericolosi per la propria e altrui incolumità.

- Alla legge 189 è seguito il Decreto del 23 marzo 2007 del Ministero dell'Interno relativo alla "Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi di Polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali", che demanda in maniera prioritaria ai Corpi di polizia municipale, perché più a conoscenza del territorio, le attività di prevenzione dei reati di cui alla legge 189/2004, rimettendo comunque a ciascuna Forza di polizia, le funzioni di polizia giudiziaria.

- Nel 2008 è stata emanata da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali un'Ordinanza contingibile e urgente (G.U. n.194 del 20/08/08) concernente misure per l'individuazione e la registrazione di tutta la popolazione canina.

- La regione Piemonte, con la LR 34 del 1993, si è allineata alle direttive nazionali promuovendo la tutela delle condizioni di vita degli animali di affezione e comportamenti idonei a garantire forme di convivenza rispettose

delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.

- Con l'art. 8 la LR prevede che "la Regione, le Province ed i Comuni promuovono e sostengono le iniziative per l'affidamento a nuovo proprietario dei cani randagi, che hanno superato favorevolmente il periodo di osservazione sanitaria presso il canile pubblico e la cui proprietà non è stata reclamata" contrastando così il fenomeno del randagismo ed agendo nell'interesse del benessere animale. Gli stessi Comuni "possono concedere agevolazioni per la costruzione di rifugi di ricovero per cani e gatti, senza proprietario e in attesa di affidamento, alle associazioni che svolgono attività di protezione degli animali, iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato".

- Con l'art. 10 della stessa legge viene istituito l'albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali al quale hanno facoltà di iscriversi le associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative, costituite con atto pubblico, operanti in Piemonte ed iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Per promuovere e sostenere l'attività delle associazioni per la protezione degli animali iscritte all'Albo regionale, la Regione, avvalendosi dei finanziamenti previsti dalla legge n. 281/1991, può erogare contributi ai Comuni, singoli o associati, che pongano in atto agevolazioni per realizzare progetti specifici, in collaborazione con le associazioni citate, secondo i criteri di cui al regolamento di attuazione.

- La legge 266/91, normativa recentemente aggiornata dal Dlgs 117/17, consente agli enti locali di stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato e la LR 38/94 "Valorizzazione e promozione del Volontariato" che concede facoltà alle Amministrazioni Pubbliche di gestire strutture di ricovero animali tramite associazioni ONLUS senza scopo di lucro per dare maggioretutela contro i maltrattamenti e combattere il randagismo;

- Il comune di Omegna ha sottoscritto un Protocollo d'Intesa con l'Associazione "Amici del cane"onlus di Omegna per disciplinare i termini e le condizioni attraverso cui il Comune di Omegna, volto allo sviluppo di un progetto di prevenzione del randagismo e promozione del benessere animale sul territorio delle province del Verbano Cusio Ossola e di Novara;

- Al fine della realizzazione del progetto, con tale protocollo d'intesa, il Comune di Omegna concede all'Associazione la gestione della struttura "Parco canile" e tutte le attività relative al recupero dei cani, alla promozione delle adozioni e gestione delle procedure di affidamento dei cani ospitati, nonché al miglioramento delle condizioni di benessere animale e di recupero comportamentale degli stessi.

Richiamata la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30.06.2021 con la quale veniva stipulata convenzione tra il Comune di Omegna ed i Comuni di Gravellona Toce, Casale Corte Cerro, Ornavasso, San Maurizio d'Opaglio, Pieve Vergonte, Armeno, Pettenasco, Valstrona, Premosello Chiovenda, Pella, Orta San Giulio, Miasino, Ameno, Nonio, Cesara, Madonna del Sasso, Quarna Sotto, Quarna Sopra, Loreglia, Arola, Germagno, Massiola, Baveno

e Anzola d'Ossola per l'utilizzo del Canile sanitario e per il servizio di accalappiamento e custodia cani presso il canile rifugio con scadenza 31.12.2023;

Visto che il Comune di Omegna con nota prot n. 34005 del 01.12.2023, pervenuta al prot. comunale in data 01.12.2023 n. 0007354, ha dato la propria disponibilità a gestire in forma associata con altri comuni il servizio di cattura e custodia dei cani randagi e che, a tal fine, ha trasmesso una bozza di "Convenzione per l'utilizzo del Canile sanitario per la prevenzione del randagismo e la promozione del benessere animale sul territorio delle Provincie del Verbano Cusio Ossola e Novara" per il periodo 2024 - 2026 composta da n.7 articoli che si allega al presente atto a formarne fa parte integrante e sostanziale;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e s.m.i.;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

D E L I B E R A

1. Di approvare la Convenzione tra il Comune di Omegna ed i Comuni di Gravellona Toce, Casale Corte Cerro, Ornavasso, San Maurizio d'Opaglio, Pieve Vergonte, Pettenasco, Valstrona, Premosello Chiovenda, Pella, Orta San Giulio, Miasino, Ameno, Nonio, Cesara, Madonna del Sasso, Quarna Sotto, Quarna Sopra, Loreglia, Arola, Germagno, Massiola, Baveno, Anzola d'Ossola e Piedimulera per l'utilizzo del Canile sanitario per la prevenzione del randagismo e la promozione del benessere animale sul territorio delle Provincie del Verbano Cusio Ossola e Novara" composta da n. 7 articoli che si allega al presente atto a formarne fa parte integrante e sostanziale.

2. Di dare atto che la convenzione avrà durata di anni tre decorrenti dal 01.01.2024 sino al 31.12.2026 e che l'assunzione del presente provvedimento comporta una spesa annua a carico del Comune pari a €. **2.257,11**.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario Prefettizio	**Il Segretario Comunale**
Firmato digitalmente	*Firmato digitalmente*
dott.ssa Carla MILAZZO	dott.ssa Anna Laura NAPOLITANO